



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 606/2019

Roma, 11 febbraio 2019

Al Direttore generale delle professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della salute
Dott.ssa Rossana Ugenti

e, p.c. AMR
CONAPS

Oggetto: decreto ministeriale sulla composizione delle commissioni d'albo e dei Consigli direttivi degli Ordini TSRM PSTRP.

Gentile Direttore,

in riferimento alla [nota n. prot. 4836 del 25 gennaio 2019](#), si comunica che sul tema in oggetto lo scorso 9 febbraio il Comitato centrale della scrivente ha incontrato tutte le Associazioni maggiormente rappresentative.

AsNAS ha presentato una proposta che, in forza dello storico istituzionale degli Assistenti sanitari all'interno degli ex Collegi IPASVI, prevedeva una loro presenza fissa in Consiglio direttivo, al pari dei TSRM. Tale proposta è stata ritenuta non percorribile a partire dal fatto che avrebbe immediatamente determinato una terza presenza fissa, quella dei Tecnici della prevenzione, poiché unica altra professione della quarta area; ma, non avendo questi ultimi una storia collegiale, la loro presenza fissa avrebbe creato la condizione per la quale tutte le altre professioni avrebbero richiesto di far sempre parte del Consiglio direttivo.

Si è, quindi, ragionato sulla proposta deliberata dal CONAPS all'inizio del dicembre 2018 (5, 7 o 9 componenti in funzione del numero degli iscritti all'Ordine), privandola di ogni riferimento professionale, TSRM compresi. Questo modello, il più aderente al Consiglio direttivo ideale, cioè quello senza alcuna caratterizzazione professionale e composto dai soggetti che abbiano ricevuto il maggior consenso elettorale, avrebbe determinato la possibilità che i suoi componenti appartenessero tutti a una o a poche professioni, quelle più numerose, quindi in grado di esprimere un maggior numero di voti. Pertanto, anche questa proposta è stata ritenuta non percorribile.

Abbandonando la ricerca del modello ideale, cioè quello che accontenta tutti su tutto, si è tornati a valutare la [proposta del Consiglio nazionale della FNO TSRM PSTRP \(4-4-4-1\)](#), inviata al CONAPS in data 11 gennaio 2019 e in calce richiamata, ritenendola quella in grado di raccogliere il maggior consenso, anche in relazione all'alternativa vigente: il comma 14.



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

A seguito di quanto appena sinteticamente rappresentato, le AMR si sono riunite come Assemblea CONAPS e, all'unanimità, quindi AsNAS compresa, hanno aderito alla [proposta del Consiglio nazionale della FNO TSRM PSTRP \(4-4-4-1\)](#), **che con la presente le consegna formalmente, insieme alla richiesta di procedere quanto prima alla definizione e all'emanazione del relativo decreto.**

Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux

Proposta Consiglio nazionale FNO TSRM PSTRP

Partendo dal mandato ricevuto a inizio agosto 2018 da parte del Ministero della Salute¹, tenuto conto della normativa di riferimento, è stata moltiplicata per 4 la proposta di partenza, portando a 16 i componenti del Consiglio direttivo, numero prossimo a quello previsto dal 233/46 e s.m.i. per gli Ordini con più di 1500 iscritti, che secondo le stime saranno più dell'80% degli attuali 61.

Relativamente al fatto che il Consiglio direttivo di un ente con funzioni deliberanti debba essere composto da un numero dispari di soggetti, si è ritenuto che un intervento sull'area della prevenzione avrebbe potuto generare tale condizione, introducendo anche un elemento di omogeneità tra le tre aree partecipate da più di una professione.

Infatti, riducendo a 1 i componenti espressi dall'area della prevenzione -tenuto conto che i profili di quell'area sono 2, se la stessa ne esprimesse più di 1, sarebbero sempre entrambi presenti nel Cd, condizione che se fosse replicata per le altre due aree, genererebbe un Cd riferibile alla prima delle tipologie presentate dal Ministero della Salute, consensualmente scartata sin dall'agosto 2018-, il totale dei componenti del Cd si abbasserebbe a 13 (dispari) e il numero dei profili rappresentati di quell'area diventerebbe pari al 50% delle professioni che la compongono (1 di 2), la stessa percentuale delle altre due aree (4 profili degli 8 presenti, sia per l'area della riabilitazione che per quella della prevenzione).

¹ Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall'articolo 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, il Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, è costituito da quattro componenti di cui uno in rappresentanza della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica, uno in rappresentanza delle professioni dell'area tecnica, uno in rappresentanza delle professioni dell'area della riabilitazione e uno in rappresentanza delle professioni dell'area della prevenzione.

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma

Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Sito Internet: www.tsrn.org

Posta elettronica: federazione@tsrn.org PEC: federazione@pec.tsrn.org